

Giovedì 1° giugno 2006

TESTO  
DEL REGNO DEL BELGIOEMENDAMENTI  
DEL PARLAMENTO

## Emendamento 9

Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)

**1 bis.** *Qualora nell'ambito della presente decisione quadro siano richieste informazioni al casellario giudiziario di uno Stato membro, conformemente al diritto nazionale, nell'intento di ottenere informazioni su un cittadino avente la nazionalità di più di uno Stato membro, tale richiesta è rivolta sistematicamente all'autorità centrale di ciascuno Stato membro di cui l'interessato ha la nazionalità.*

## Emendamento 10

Articolo 7, titolo

Motivi di non riconoscimento **o di** non esecuzioneMotivi di non riconoscimento, non esecuzione **o adattamento del divieto**

## Emendamento 11

Articolo 7, lettera c bis) (nuova)

**c bis)** *il reato all'origine del divieto è coperto da una amnistia nello Stato di esecuzione.*

## Emendamento 12

Articolo 7, paragrafo 1 bis (nuovo)

**1 bis.** *Se la durata del divieto è superiore alla durata massima prevista dalla legislazione dello Stato di esecuzione per lo stesso reato, la durata del divieto eseguito è ridotta a tale durata massima.*

## Emendamento 13

Articolo 8, paragrafo 1

1. Per eseguire un divieto l'autorità competente dello Stato di esecuzione non esige formalità supplementari oltre al formulario **B** di cui **all'articolo 4**, paragrafo 2 della decisione del Consiglio, del [...], relativa allo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario.

1. Per eseguire un divieto l'autorità competente dello Stato di esecuzione non esige formalità supplementari oltre al formulario di cui **all'articolo 3**, paragrafo 2 della decisione del Consiglio, del [...], relativa allo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario.

## Emendamento 14

Articolo 8, paragrafo 2

**2.** *Se la durata del divieto è superiore alla durata massima prevista dalla legislazione dello Stato di esecuzione per lo stesso reato, la durata del divieto eseguito è ridotta a tale durata massima.* **soppresso**

P6\_TA(2006)0237

**Crisi umanitaria nei territori palestinesi e ruolo dell'Unione****Risoluzione del Parlamento europeo sulla crisi umanitaria nei territori palestinesi e ruolo dell'Unione europea**

Il Parlamento europeo,

— viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Medio Oriente, in particolare quelle del 23 ottobre 2003 su pace e dignità in Medio Oriente<sup>(1)</sup>, del 27 gennaio 2005<sup>(2)</sup> sulla situazione nel Medio Oriente, e del 2 febbraio 2006 sull'esito delle elezioni palestinesi e la situazione a Gerusalemme Est<sup>(3)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU C 82 E del 1.4.2004, pag. 610.

<sup>(2)</sup> GU C 253 E del 13.10.2005, pag. 35.

<sup>(3)</sup> Testi approvati, P6\_TA(2006)0041.

**Giovedì 1° giugno 2006**

- viste la relazione della missione di osservazione elettorale dell'Unione europea in Palestina e la relazione degli osservatori elettorali del Parlamento,
  - viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 242, 338, 1373 e 1397,
  - vista la *Roadmap for Peace* (tabella di marcia per la pace) del Quartetto del 30 aprile 2003,
  - visti i risultati delle elezioni nazionali svoltesi in Israele il 28 marzo 2006,
  - vista la dichiarazione resa dai responsabili del Quartetto il 9 maggio 2006 a New York,
  - viste le conclusioni del Consiglio «Affari generali» del 15 maggio 2006 sul processo di pace in Medio Oriente,
  - visti gli accordi di vicinato tra l'UE e Israele e tra l'UE e la Palestina,
  - visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che dopo le elezioni in Palestina e in Israele è giunto il momento di gettare nuove basi per un'iniziativa diplomatica e politica dell'Unione europea e del Quartetto (UE, USA, Russia, ONU), che deve perseguire obiettivi ambiziosi al fine di rilanciare i negoziati e un processo che sbocchi in una soluzione di pace stabile e sostenibile,
- B. considerando che è urgente affrontare il grave deterioramento della situazione umanitaria e sociale sia a Gaza che in Cisgiordania al fine di evitare il caos e ulteriore instabilità politica,
- C. considerando che le elezioni in Palestina, tenutesi in conformità delle norme internazionali, hanno portato alla formazione di un governo composto da membri della lista «Cambiamento e riforma» presentata da Hamas, e che la comunità internazionale si trova ora dinanzi alla necessità di rispettare l'esito democratico delle elezioni,
- D. considerando che la decisione di partecipare alle elezioni e il successo in esse ottenuto conferiscono ad Hamas la responsabilità di rispettare gli accordi precedenti firmati dai palestinesi, che includono il rifiuto del terrorismo e il riconoscimento del diritto di Israele a esistere, come richiesto dalla comunità internazionale,
- E. considerando che il 9 maggio 2006 il Quartetto ha ribadito il proprio sostegno a favore di un'assistenza che contribuisca a far fronte alle necessità umanitarie di base del popolo palestinese e si è dichiarato disposto ad approvare un meccanismo internazionale temporaneo il cui campo di applicazione e la cui durata siano limitati, che garantisca la fornitura diretta di assistenza ai palestinesi, e considerando che l'UE è stata incaricata di mettere a punto e di proporre tale meccanismo,
- F. considerando che l'UE sta lavorando con urgenza alla definizione di tale meccanismo che, in via prioritaria, dovrà contribuire a far fronte alle necessità di base e che comprende la consultazione delle istituzioni finanziarie internazionali e di altri partner fondamentali, e invitando gli altri donatori a partecipare attivamente agli sforzi per stabilire al più presto tale meccanismo,
- G. considerando che il nuovo governo israeliano ha presentato linee guida che includono un impegno a negoziare con i palestinesi ma non escludono misure unilaterali per l'attuazione del «piano di convergenza» ai fini della fissazione dei confini definitivi,
- H. considerando che è opportuno rammentare a Israele gli obblighi che gli incombono in virtù degli accordi di Oslo relativamente ai confini del 1967, agli insediamenti e a Gerusalemme Est, e che Israele dovrebbe essere consapevole della gravità della situazione attuale;
1. esprime seria preoccupazione per il deterioramento della situazione umanitaria, economica e finanziaria in Cisgiordania e a Gaza;
  2. invita il Consiglio e la Commissione a potenziare le proprie iniziative, tenendo conto delle seguenti raccomandazioni:
    - agire nell'ambito del Quartetto, nell'intento di garantire con urgenza ai palestinesi il flusso degli aiuti essenziali mediante agenzie e ONG umanitarie e di dare attuazione al summenzionato meccanismo internazionale temporaneo proposto dal Quartetto, onde garantire aiuti diretti al popolo palestinese, che dovrebbero essere canalizzati dalla Banca mondiale o da altri organismi internazionali,

Giovedì 1° giugno 2006

- invitare i governi degli USA e degli altri paesi donatori ad assicurare che questo meccanismo abbia un campo d'applicazione ampio e flessibile e ad agevolarne il funzionamento mediante il coinvolgimento diretto del Presidente dell'Autorità palestinese, garantendo altresì il controllo finanziario e la rendicontazione delle spese,
  - sviluppare tale meccanismo in modo da evitare una grande crisi umanitaria nei territori palestinesi, invitando a tal riguardo tutte le istituzioni interessate alla creazione del suddetto meccanismo finanziario internazionale temporaneo ad essere quanto più trasparenti possibile onde prevenire frodi o sviamento di fondi,
  - chiedere al governo israeliano di riprendere immediatamente il trasferimento diretto delle entrate fiscali e doganali palestinesi trattenute, che è bloccato dal gennaio 2006, rilevando che parte di tali risorse è stata trasferita per il pagamento delle forniture di energia elettrica, in conformità del protocollo di Parigi del 1994,
  - rinsaldare il processo di sviluppo delle istituzioni, di cui le recenti elezioni costituiscono una pietra miliare;
  - mantenere la presenza dell'UE a Rafah, proseguendo l'attuazione dell'accordo di circolazione e accesso (*Agreement on Movement and Access*);
  - effettuare una valutazione globale della situazione, congiuntamente all'Alto rappresentante per la PESC, per garantire la coerenza sia delle misure di aiuto che delle iniziative politiche e diplomatiche, al fine di dialogare con l'Autorità palestinese attraverso il suo Presidente,
  - garantire che qualsiasi assistenza futura sarà esaminata alla luce del rispetto di questi principi da parte del governo palestinese,
  - approfittare a fondo del piano d'azione con l'Autorità palestinese, nel quadro della politica europea di vicinato, badando a che la Commissione garantisca, da parte sua, la piena applicazione del piano d'azione UE-Israele per quanto concerne gli obblighi di Israele nei confronti dell'Autorità palestinese;
3. accoglie con favore la dichiarazione resa il 16 maggio 2006 dal Presidente dell'Autorità palestinese, Mahmoud Abbas, davanti al Parlamento riunito in seduta plenaria e chiede al Consiglio e alla Commissione di continuare a sostenere il Presidente nei suoi sforzi di dialogo con Israele, il governo palestinese e la comunità internazionale;
4. sostiene le iniziative del Presidente palestinese volte a promuovere il dialogo nazionale e spera che tali proposte verranno accettate da tutte le parti in causa; ritiene che il Presidente sia legittimato a condurre negoziati e ad assumersi la responsabilità della gestione degli aiuti internazionali;
5. ritiene che ogni contatto con il nuovo governo palestinese dovrebbe mirare a ottenere il riconoscimento dell'accordo finale di pace, basato su una soluzione che comprenda due Stati vitali e la rinuncia alla violenza da parte del governo stesso e dei gruppi che lo sostengono; ritiene che i chiarimenti da parte governativa circa la denuncia della violenza, il riconoscimento del diritto di Israele ad esistere e il riconoscimento degli obblighi internazionali palestinesi siano elementi fondamentali per qualsiasi forma di cooperazione dell'UE con il governo palestinese;
6. dichiara ancora una volta, in questa fase particolare, che il conflitto in Medio Oriente potrà essere risolto solo attraverso la negoziazione di un accordo di pace stabile e definitivo come previsto dalla tabella di marcia, senza condizioni preventive e, basato sull'esistenza di due Stati democratici, sovrani e vitali, che convivano in pace l'uno accanto all'altro entro confini sicuri e riconosciuti;
7. si compiace per il primo incontro tra il Presidente dell'Autorità palestinese Mahmoud Abbas e il Vice Primo Ministro israeliano, Shimon Peres, nonché il Vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri israeliano Tsipi Livni, svoltosi il 20 maggio 2006, dopo le elezioni israeliane, a Sharm-el-Sheikh, incontro che rappresenta un segnale di incoraggiamento che spiana la strada al previsto incontro tra Abbas e il Primo Ministro israeliano Ehud Olmert; auspica che tali contatti porteranno infine alla ripresa dei negoziati di pace, rimettendo in moto il processo di pace, da tempo in situazione di stallo;

**Giovedì 1° giugno 2006**

8. rileva che non esiste una soluzione alternativa ai negoziati bilaterali e che le azioni unilaterali possono minare gli sforzi per giungere a una soluzione duratura e globale;
9. reitera la sua condanna della continua espansione delle colonie, in particolare a Gerusalemme Est, e della costruzione del muro oltre i confini del 1967, il che non solo è contrario al diritto internazionale ma è anche di ostacolo al ripristino di un clima di dialogo, e chiede la loro immediata sospensione;
10. invita tutte le parti interessate ad applicare integralmente la *Roadmap* e invita il Quartetto a promuovere negoziati su una soluzione giusta e duratura del conflitto in Medio Oriente, in vista di un accordo di pace sicuro e definitivo quale figura nella *Roadmap*;
11. appoggia l'atteggiamento costruttivo che la Commissione e il Consiglio hanno assunto all'interno del Quartetto nello stabilire le condizioni per un futuro impegno con l'Autorità palestinese;
12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'Alto rappresentante per la PESC, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Presidente dell'Autorità palestinese, al Consiglio legislativo palestinese, alla Knesset e al governo israeliano, ai governi degli Stati Uniti e della Federazione russa e al Segretario generale delle Nazioni Unite.

**P6\_TA(2006)0238****Accordo di partenariato transatlantico UE/USA****Risoluzione del Parlamento europeo sullo sviluppo delle relazioni fra l'Unione europea e gli Stati Uniti nel quadro di un accordo di partenariato transatlantico (2005/2056(INI))**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la Dichiarazione transatlantica sulle relazioni UE-Stati Uniti del 1990, nonché la Nuova agenda transatlantica del 1995,
- viste le conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 16 e 17 dicembre 2004, in particolare le sezioni intitolate «Un ordine internazionale basato su un multilateralismo efficace» e «Cooperare con i nostri partner»,
- viste le dichiarazioni rilasciate a Bruxelles al termine della riunione fra i capi di Stato e di governo dell'Unione europea e il presidente degli Stati Uniti, svoltasi il 22 febbraio 2005,
- viste le conclusioni del Vertice Unione europea-Stati Uniti, svoltosi a Washington DC, il 20 giugno 2005,
- viste le sue risoluzioni del 9 giugno 2005 sulle relazioni transatlantiche<sup>(1)</sup> e le sue risoluzioni precedenti del 17 maggio 2001<sup>(2)</sup>, del 13 dicembre 2001<sup>(3)</sup>, del 15 maggio 2002<sup>(4)</sup> e del 19 giugno 2003<sup>(5)</sup>, la sua raccomandazione del 10 marzo 2004, destinata al Consiglio, sul diritto dei prigionieri di Guantánamo a un processo equo<sup>(6)</sup>, la sua risoluzione del 16 febbraio 2006 su Guantánamo<sup>(7)</sup> nonché le sue risoluzioni del 22 aprile 2004<sup>(8)</sup> e del 13 gennaio 2005<sup>(9)</sup>,
- vista la proposta di risoluzione n. 77 del Congresso statunitense, del 9 febbraio 2005, sulle relazioni transatlantiche,
- vista la comunicazione della Commissione del 18 maggio 2005 intitolata «Una partnership UE-USA più forte e un mercato più aperto per il XXI secolo» (COM(2005)0196),

<sup>(1)</sup> GU C 124 E del 25.5.2006, pag. 556.

<sup>(2)</sup> GU C 34 E del 7.2.2002, pag. 359.

<sup>(3)</sup> GU C 177 E del 25.7.2002, pag. 288.

<sup>(4)</sup> GU C 180 E del 31.7.2003, pag. 392.

<sup>(5)</sup> GU C 69 E del 19.3.2004, pag. 124.

<sup>(6)</sup> GU C 102 E del 28.4.2004, pag. 640.

<sup>(7)</sup> Testi approvati P6\_TA(2006)0070.

<sup>(8)</sup> GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 1043.

<sup>(9)</sup> GU C 247 E del 6.10.2005, pag. 151.